



Prot.n. 351/0409

Lugo 11/01/2019

Cognome e Nome dello studente:

classe 3AOM

Tutor Scolastico:

Tutor aziendale:

periodo di attività dal 11/02/19 al 01/03/2019 per un totale di h. 120

Convenzione per attività di Alternanza Scuola Lavoro

Tra

L'Istituto d'Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede legale in via Lumagni n. 26 -- 48022 Lugo (RA) CF 91001030393 che agisce per l'organizzazione dell'attività di "Alternanza Scuola Lavoro" degli studenti della sezione IPSIA "E. Manfredi" rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini nata a Ravenna 15/06/1954 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica"

E

La struttura "OMAF SRL" con sede legale in Via Valsalva, 9 - 48018 Faenza (RA) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da: Vespignani Amilcare nata/o a Brisighella (RA) il 02/05/38

Premesso che

1. ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 15 aprile 2005 n.77, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
2. ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
3. l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria sede di Via Valsalva, 9 - Faenza (RA) durante l'anno scolastico 2018-19, esattamente dal 11/02/19 al 01/03/2019, per un totale di 120 ore, lo studente BRUSHLLI FLORENC, in "Alternanza Scuola Lavoro" su proposta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Milla Lacchini

Art. 2

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui all D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno dal Prof. Ravaoli Enrico, designato dall'istituzione scolastica, e dal tutor formativo esterno Sig./Sig.ra Dalmonte Renato, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per lo studente beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è della istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:



- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente beneficiario del percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella speciale forma "Gestione per conto dello Stato" nonché per la Responsabilità Civile presso la compagnia assicurativa "Ambiente scuola" polizza n° IW/2017/02003. L'assicurazione comprende la R.C. derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento dell'Alternanza Scuola Lavoro, sia presso la sede indicata che durante le uscite previste dall'attività, su mezzi dell'ente ospitante o a piedi (partecipazione a fiere, ecc.), non comprende danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti di lavoro in uso/consegna allo studente. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore, l'evento all'istituzione scolastica che entro i termini previsti dalla normativa vigente provvederà a sua volta alla comunicazione dell'evento agli istituti assicurativi.
2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze dello studente (intera giornata o parti della stessa). Qualora lo studente, non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata tempestivamente, anche telefonicamente, al tutor scolastico per le verifiche ed i controlli del caso.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si impegna a:
 - a. tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b. informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008
 - c. Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire allo studente beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. Consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare lo studente beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante, per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario;
 - e. Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione Scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'Istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Villa Lacchini)

Per Il Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale
Vespignani Amilcare

COPIA DITTA